

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2953 del 10/06/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - DITTE MOLINELLI S.R.L. E PARABOSCHI COSTRUZIONI S.R.L. - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI PISTA CAMIONABILE ESISTENTE POSIZIONATA PARALLELAMENTE ALL'ALVEO DEL TORRENTE NURE NEI COMUNI DI PODENZANO E VIGOLZONE (PC) - SINADOC: 21732/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC10T0055
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3105 del 09/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dieci GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – DITTE MOLINELLI S.R.L. E PARABOSCHI COSTRUZIONI S.R.L. - RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI PISTA CAMIONABILE ESISTENTE POSIZIONATA PARALLELAMENTE ALL'ALVEO DEL TORRENTE NURE NEI COMUNI DI PODENZANO E VIGOLZONE (PC) – SINADOC: 21732/2021 - CODICE PROCEDIMENTO: PC10T0055

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 523 del 25/07/1904, “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 05/01/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge n. 241 e ss.mm.ii. del 07/08/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. n. 7 e ss.mm.ii. del 14/04/2004, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n.1740 del 2018 – n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo n.112 del 31/03/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. n.3 e ss.mm.ii del 21/04/1999, “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la L.R. n.13 del 30/07/2015, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l’atto n. 1351 del 15/03/2017 con il quale questo Servizio ha rilasciato alle ditte “Molinelli S.r.l.” (C.F. e P.I.V.A.: 01076450335), con sede legale in Comune di Ponte dell’Olio (PC) e “Paraboschi Costruzioni S.r.l.” (C.F. e P.I.V.A.: 01656490339), con sede legale in Comune di Piacenza (PC), la concessione per l’uso di viabilità esistente (pista camionabile) posizionata parallelamente al Torrente Nure, in sponda sinistra, nei Comuni di Vigolzone (PC) e Podenzano (PC), con scadenza il 28/08/2021;

VISTA l’istanza del 30/07/2021 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 119456 in pari data), integrata con nota del 12/05/2022 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 79629 in pari data), con la quale il signor Molinelli Fabio (C.F.: MLNFBA66M07G842Q), in qualità di legale rappresentante della sopracitata ditta “Molinelli S.r.l.” e il signor Paraboschi Michele (C.F.: PRBMHL89H09G842E), in qualità di legale rappresentante della sopracitata ditta “Paraboschi Costruzioni S.r.l.”, hanno provveduto, nei termini, a richiedere il rinnovo della concessione di cui trattasi;

VISTA, inoltre, la nota del 23/12/2021, assunta al protocollo ARPAE con il n. 197302, con la quale la ditta Molinelli S.r.l. ha documentato (con relazione tecnica e documentazione fotografica) l'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni impartite ai Concessionari con l'atto n. 1351/2017 sopra richiamato;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 15/09/2021 sul BURERT (parte seconda) n. 276 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 139630 del 10/09/2021);
 - Comune di Vigolzone – Servizio Urbanistica e Ambiente (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 138708 dell'08/09/2021);
 - Comune di Podenzano – Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica – Ambiente e Sportello Unico per l'Edilizia – S.U.E. (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 199797 in data 28/12/2021);
 - Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane (nota pervenuta in data 08/04/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 59594 in data 11/04/2022);

ACCERTATO che i Richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2022;
- hanno versato la somma pari a € 428,43 a titolo di deposito cauzionale (€ 300,00 versato in data 06/07/2006 ed € 128,43 in data 25/05/2022);

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servi-

zio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alle ditte "Molinelli S.r.l." (C.F. e P.I.V.A.: 01076450335), con sede legale in Comune di Ponte dell'Olio (PC) e "Paraboschi Costruzioni S.r.l." (C.F. e P.I.V.A.: 01656490339), con sede legale in Comune di Piacenza (PC), il rinnovo della concessione, in precedenza rilasciata con atto n. 1351 del 15/03/2017, per l'uso di pista camionabile esistente (per transito mezzi adibiti al servizio delle cave e dei siti di lavorazione inerti), posizionata parallelamente all'alveo del Torrente Nure, in sponda sinistra, in un tratto compreso tra le Località "La Valle" (in Comune di Vigolzone) e "Fornace" (in Comune di Podenzano), di lunghezza di circa 5,10 km, in diversi tratti ricadente in terreni demaniali identificati catastalmente al N.C.T. del Comune di Vigolzone (PC) al foglio 6, mappale 48 e fronte mappali 23/p e 48/p e foglio 12, fronte mappali 18, 8, 17, 20, 12, 14, 22, 13 e 15 e al N.C.T. del Comune di Podenzano (PC) al foglio 39, fronte mappali 27, 33, 42 e 47/p, foglio 43, fronte mappali 17 e 21 e foglio 44, mappale 25 e fronte mappale 25/p, come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente atto quale sua parte

integrante e sostanziale – codice procedimento PC10T0055;

- b) di stabilire che** la concessione è valida per anni **6 (sei)** a partire dal **28/08/2021** (data di scadenza della concessione rilasciata con il summenzionato atto n. 1351/2017);
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dai concessionari nelle date 03/06/2022 (ditta Paraboschi Costruzioni S.r.l.) e 07/06/2022 (ditta Molinelli S.r.l.);
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni, sino all'anno 2022 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 428,43 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione Concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- la presente concessione è rilasciata in solido alle ditte "Molinelli S.r.l." (C.F. e P.I.V.A.: 01076450335) e "Paraboschi Costruzioni S.r.l." (C.F. e P.I.V.A.: 01656490339), conseguentemente qualora una delle due parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione e, quindi, tenuta, a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla normativa vigente e nonché dal presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento so provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,
- si provvederà a notificare il presente provvedimento ai concessionari e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alle ditte MOLINELLI S.r.l., con sede legale in Comune di Ponte dell'Olio (PC), – C.F. e P.I.V.A. 01076450335 - e PARABOSCHI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Comune di Piacenza (PC) – C.F. e P.I.V.A. 01656490339 - , ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14/04/2004 e ss.mm. e ii., Codice Procedimento: PC10T0055.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'uso di pista camionabile esistente (per transito mezzi adibiti al servizio delle cave e dei siti di lavorazione inerti) posizionata parallelamente all'alveo Torrente Nure in sponda sinistra, in un tratto compreso tra le Località "La Valle" in Comune di Vigolzone (PC) e "Fornace" in Comune di Podenzano (PC) di lunghezza di circa 5,1 Km, in diversi tratti ricadente in terreni demaniali identificati catastalmente al N.C.T. del Comune di Vigolzone (PC): foglio 6, mappale 48 e fronte mappali 23p e 48p, foglio 12, fronte mappali 18, 8, 17, 20, 12, 14, 22, 13, e 15 e al N.C.T. del Comune di Podenzano (PC): foglio 39, fronte mappali 27, 33, 42, e 47p, foglio 43, fronte mappali 17 e 21 e foglio 44, mappale 25 e fronte mappale 25p, come da elaborato planimetrico contenuto nell'allegato parere idraulico (sub1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dal **28/08/2021** (data di scadenza della precedente concessione).
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta dei Concessionari da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora i Concessionari non siano più interessati o non intendano richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi precedente al rilascio della concessione.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione e l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **428,43**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **428,43**.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale dei Concessionari, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dei Concessionari medesimi.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico dei Concessionari.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, i Concessionari dovranno inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora i Concessionari, o anche uno dei Concessionari, intendessero recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai Concessionari e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. I Concessionari sono custodi dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o loro aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico dei Concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autoriz-

zate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico dei Concessionari il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
 5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dai Concessionari per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
 6. E' fatto obbligo ai Concessionari di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.
 7. Qualora uno dei Concessionari venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altro soggetto titolare della concessione stessa è obbligato ad ottemperarvi, restando autorizzato ad esercitare i benefici della concessione medesima, con tutti i conseguenti oneri e obblighi.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza" - assunto al protocollo ARPAE con il n. 139630 in data 10/09/2021 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 1).

Art. 8 - Prescrizioni derivanti dalla procedura di valutazione d'incidenza

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel documento di valutazione d'incidenza rilasciato dal "Settore Aree protette, Foreste e sviluppo zone montane – Area Biodiversità" della Regione Emilia-Romagna, assunto al protocollo ARPAE con il n. 59594 in data 11/04/2022 e di seguito riportato:

- *“mantenimento delle sbarre e dei cartelli di divieto di accesso lungo la strada”.*

Art. 9 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, i titolari della presente concessione sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violino gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

I sottoscritti Molinelli Fabio (C.F. MLNFBA68M07G842Q) e Paraboschi Michele (C.F. PRBM-HL89H09G842E), in qualità di legali rappresentanti, delle ditte MOLINELLI S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 01076450335) e PARABOSCHI COSTRUZIONI S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 01656490339), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi. In data 07/06/2022, firmato per accettazione, dal legale rappresentante della ditta concessionaria MOLINELLI S.r.l. e in 03/06/2022, firmato per accettazione, dal legale rappresentante della ditta concessionaria PARABOSCHI COSTRUZIONI S.r.l.

si esprime,

NULLA- OSTA

ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, al rinnovo della concessione di occupazione di aree demaniali per l'attraversamento in parallelo del demanio fluviale del T. Nure, con pista esistente ad uso esclusivo, nei Comuni di Vigolzone e Podenzano, Pc, richiedente Ditta Molinelli srl, secondo le seguenti prescrizioni:

- il concessionario non potrà per nessun motivo modificare lo stato dei luoghi, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possano essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, in particolare con la costruzione di opere di difesa artificiale delle sponde mediante materiale pietroso o con piantumazione di alberi e cespugli;
- è fatto obbligo all'Ente concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza;
- sarà ad esclusivo e totale carico del richiedente il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità;
- il presente Nulla Osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m. e i. e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica ai sensi del T.U. n° 523/1904 e s.m. e i, qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;
- l'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
- le aree da utilizzarsi non dovranno in alcun modo ricadere all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua;
- gli interventi di manutenzione ordinaria, totalmente a carico del richiedente, quali riporti, spianamenti, necessari al mantenimento della sede viabile, potranno eseguirsi previa comunicazione scritta da inoltrare almeno 5 (cinque) giorni prima del loro inizio per gli eventuali controlli da parte del Servizio scrivente: tali interventi, in ogni caso dovranno essere limitati strettamente agli scavi e alle movimentazioni finalizzati alla funzionalità del passaggio, in aderenza alle sponde e comunque in modo da non abbassare il fondo né aumentare l'erosione sulle sponde;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, totalmente a carico del richiedente, dovranno realizzarsi senza opere, ma solo mediante interventi quali risagomatura alveo, tamponamento delle sponde o parziale rettifica del tracciato, potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Servizio. L'amministrazione idraulica non è responsabile, sotto ogni qualsiasi aspetto, per gli eventuali danneggiamenti che eventi di piena del torrente dovessero comunque arrecare all'area utilizzata come pista;
- per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. **IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE;**
- la responsabilità circa la gestione dell'area concessa ed in particolare l'utilizzo di piste è in capo al concessionario, la quale ne è costituita custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica;
- il concessionario è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, la presente autorizzazione non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività. È a totale responsabilità, carico e spese del concessionario ogni

misura indispensabile e necessaria alla tutela della incolumità propria e altrui in relazione dell'attività oggetto della presente autorizzazione.


- e' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale ogni accesso all'alveo dovrà essere rimosso/chiuso al termine delle operazioni;

Il concessionario formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione.

Distinti saluti

Dott. Ing. Francesco Capuano
(documento firmato digitalmente)

GR
GR_45567_2021_Nure_Vigolzone Molinelli pista/OneDrive_BacinoNure_Autorizzazioni2021_Vigolzone



Stralcio dalla documentazione allegata all'istanza Arpae: Corografia

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.